

FURTO

**[Nota in tema di furto d'uso]**

Monica Mascalzoni

[Cass. pen. Sez. IV, 13 novembre 2008, n. 47477](#)**FONTE**

Giur. It., 2009, 11, 2495

La sentenza in esame, nell'affrontare la questione della restituzione al proprietario da parte della polizia giudiziaria dell'autovettura sottratta dopo l'accertamento del reato, si inserisce nell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude, in tali circostanze, la configurabilità del reato di cui all'[art. 626, n. 1, c.p.](#), facendo leva sulla mancanza dei requisiti della effettività e della spontaneità che dovrebbero connotare la restituzione della cosa sottratta dopo l'uso momentaneo da parte del reo<sup>(1)</sup>.

L'elemento oggettivo di tale figura delittuosa riproduce, infatti, in parte quello del furto comune<sup>(2)</sup>, sostanziandosi nella sottrazione e nell'impossessamento di una cosa mobile altrui, ma al tempo stesso se ne differenzia, in quanto prevede nella sua struttura due ulteriori elementi specializzanti, l'uso momentaneo della cosa sottratta e la sua immediata restituzione<sup>(3)</sup>. In particolare, nel caso specifico, si tratta di definire il ruolo che l'elemento della restituzione riveste ai fini dell'integrazione del reato.

In relazione a tale problematica, la giurisprudenza costante ritiene che la restituzione immediata della cosa sottratta dopo l'uso momentaneo debba possedere, perché possa essere applicato il titolo delittuoso in esame, i connotati della effettività e della spontaneità<sup>(4)</sup>.

Quanto all'effettività, essa non implica che la cosa sia ricollocata proprio nel medesimo luogo in cui è stata sottratta, né che sia materialmente riconsegnata al soggetto passivo, purché la condotta di restituzione sia attuata con modalità concrete tali da realizzare l'effettiva reintegrazione del derubato nel possesso della cosa senza eccessive difficoltà<sup>(5)</sup>. Sotto questo profilo, non può considerarsi sufficiente il semplice abbandono della cosa sottratta<sup>(6)</sup> nemmeno in un luogo di possibile eventuale recupero: così ad esempio nel caso dell'auto rubata e poi abbandonata nei pressi di una caserma dei Carabinieri<sup>(7)</sup>. Se, infatti, come è stato opportunamente rilevato<sup>(8)</sup>, per restituzione si intende qualsiasi atto concretamente idoneo a reintegrare il derubato nel possesso della cosa, non vi è dubbio che in nessun modo si può far rientrare l'abbandono nel concetto di restituzione, sia pure inteso in senso lato.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie delittuosa in esame la restituzione deve, quindi, coincidere con il momento della consumazione del reato, posto che il concetto di consumazione esprime la piena conformità del fatto all'ipotesi astratta delineata dal legislatore<sup>(9)</sup>. Soltanto in questo momento si ha anche la realizzazione dell'iniziale intenzione restitutiva espressamente richiesta dal legislatore nel delineare la fattispecie di cui all'art. 626, n. 1, nonché dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1085/1988<sup>(10)</sup>, ripresa anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità<sup>(11)</sup>. In tale occasione, la Corte costituzionale ha valorizzato la peculiarità della fattispecie del furto d'uso distinguendola dal furto comune non solo per il fatto obiettivo della restituzione, espressamente qualificata quale elemento costitutivo, ma anche sotto il profilo soggettivo, costituendo la stessa momento del contenuto intenzionale del soggetto attivo del reato accanto e oltre lo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta.

L'esistenza fin dall'atto della sottrazione dell'intenzione di restituire la cosa è essenziale al furto d'uso che nasce, dunque, già dotato di una minore gravità soggettiva, pur se suscettibile di trasformarsi in furto comune quando tale intenzione non si traduca poi, dopo l'uso momentaneo, in una effettiva restituzione immediata.

Precisamente, comporta l'applicabilità della disciplina più severa del furto comune dettata dall'art. 624 c.p. la mancata restituzione per volontà (come nel caso frequente del furto d'auto seguito dall'abbandono della stessa dopo l'uso) o per colpa (così nel caso della sua distruzione a seguito di incidente stradale dovuto a imprudenza dell'agente).

La fattispecie di furto d'uso è, invece, ugualmente configurabile quando la mancata restituzione sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Tale soluzione s'impone, infatti, giusta la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta con la sentenza n. 1085/1988 nella quale la Corte costituzionale, discostandosi dall'impostazione tradizionale, per la quale la mancata restituzione della cosa sottratta rilevava oggettivamente, cioè anche se non dovuta neppure a colpa dell'autore, ne ha ravvisato l'incostituzionalità per contrasto con l'art. 27 Cost. La decisione costituisce, per esplicito richiamo, applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, nella quale è sancito che il fatto addebitato deve essere soggettivamente collegabile al suo autore, almeno nella forma della colpa<sup>(12)</sup>.

Sulla base di questi principi, la mancata restituzione della cosa, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non può essere legittimamente addebitata al soggetto agente, con la conseguente sottoposizione dello stesso alle più gravi sanzioni del furto comune, non consentendo, infatti, gli stessi alcun rimprovero di colpevolezza attinente all'oggettiva mancata restituzione della cosa sottratta. Questa ipotesi può ritenersi, ad esempio, configurabile nel caso di subitaneo e impreveduto intervento della polizia giudiziaria, dopo l'impossessamento che abbia impedito all'agente la materiale restituzione della res<sup>(13)</sup>, ipotesi che, peraltro, da una prima ricostruzione dei fatti non sembrerebbe potersi riferire al caso specifico.

Quanto, poi, al requisito della spontaneità richiesto dalla Corte nella sentenza che si annota, a nostro avviso, andrebbe verosimilmente interpretato nel senso che, pur essendo stata materialmente realizzata la restituzione e quindi, pur essendo il derubato rientrato nel possesso dell'autovettura in precedenza sottrattagli, tale risultato costituisce però la conseguenza, peraltro del tutto aleatoria, di una condotta

non riferibile al volere del reo. Non è sufficiente che la restituzione avvenga effettivamente, ma si richiede che sia anche riferibile all'autore dell'impossessamento: la spontaneità individua, pertanto, l'appartenenza della condotta di restituzione al soggetto agente, come, del resto, sembrerebbe imporre lo stesso significato letterale del termine restituzione.

La persona offesa deve, quindi, rientrare nel possesso della cosa per effetto dell'operosa attività di colui che gliel'aveva sottratta o di un suo incaricato e non di un terzo che agisca autonomamente<sup>(14)</sup>. In questo senso la giurisprudenza è consolidata nel richiamare il requisito della spontaneità<sup>(15)</sup>, che resta escluso quando, come nel caso di specie, l'autovettura sottratta viene sì recuperata ed oggettivamente restituita al derubato, ma ad opera della polizia giudiziaria, e non del colpevole, il quale non si è preoccupato minimamente di far sì che il derubato sia posto in grado di riavere la cosa sottratta.

-----

(1) Da ultimo Cass., Sez. IV, 15 dicembre 2006, Terlimbacco, in *Cass. Pen.*, 2007, 4610.

(2) In proposito Cass., Sez. V, 31 marzo 1999, Caprella, in *Cass. Pen.*, 2000, 3303.

(3) Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, 3<sup>a</sup> ed., Padova, 2009, 90; Fiandaca-Musco, *Diritto Penale. Parte Speciale*, 5<sup>a</sup> ed., Bologna, 2007, II, 91; Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2002, I, 326; Bruti Liberati, voce "Furti minori", in *Enc. Dir.*, XVIII, 1969, 412.

(4) Cass., Sez. IV, 15 dicembre 2006, Terlimbacco, cit.; Id., Sez. II, 7 marzo 1989, Nicosia, in *Cass. Pen.*, 1991, 1980.

(5) Cass., Sez. VI, 13 ottobre 1989, Meniconi, in *Cass. Pen.*, 1991, 1981; Id., Sez. II, 26 novembre 1969, De Florio, in *C.E.D. Cass.*, 098736.

(6) Cass., Sez. I, 4 giugno 2003, Di Pietrantonio, in *Guida Dir.*, 2003, 44, 83; Id., Sez. II, 3 giugno 1986, Guida, in *Cass. Pen.*, 1986, 919; Id., Sez. II, 17 marzo 1982, Vescio, *ivi*, 1984, 299; Id., Sez. V, 1<sup>o</sup> dicembre 1975, Nunnari, *ivi*, 1976, 1040.

(7) Cass., Sez. VI, 13 ottobre 1989, Meniconi, cit.

(8) Bruti Liberati, *op. cit.*, 414.

(9) Mantovani, *op. cit.*, 92; Bruti Liberati, *op. cit.*, 414.

(10) *Corte cost.*, 13 dicembre 1988, n. 1085, in *Cass. Pen.*, 1990, I, 365.

(11) Da ultimo Cass., Sez. II, 22 gennaio 2004, Anzelmo, in *Riv. Pen.*, 2005, I, 215.

(12) Vale la pena di segnalare che nel codificare la figura del peculato d'uso la [legge n. 86/1990](#) (art. 1) si rifece, riproducendolo, allo schema del furto d'uso, ma non tenne conto di quanto deciso dalla Corte costituzionale in questa sentenza. Tuttavia, in dottrina si ritiene che non vi siano ostacoli a farlo per via di interpretazione. Sul

punto, v. per tutti Vinciguerra, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, 2008, 346.

(13) Cass., Sez. V, 17 giugno 2003, in *Guida Dir.*, 2004, 4, 81.

(14) Bruti Liberati, *op. cit.*, 413; Maspero, Sub art. 626, in AA.VV., *Commentario breve al codice penale*, 5<sup>a</sup> ed., Padova, 2008, 1785; Manduchi, Sub art. 626, in AA.VV., *Codice penale*, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2007, 3903.

(15) Da ultima Cass., Sez. IV, 15 dicembre 2006, Terlimbacco, cit.

---